

Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
La Sezione Disciplinare
del Consiglio Superiore della Magistratura

Composta dai Signori:

Avv. Giovanni LEGNINI

- Vice Presidente del Consiglio
Superiore della Magistratura

Presidente

Avv. Antonio LEONE

Componente eletto dal Parlamento

Dott.ssa Maria Rosaria SAN GIORGIO

- Magistrato di legittimità

Dott. Lorenzo PONTECORVO

- Magistrato di merito

Dott. Lucio ASCHETTINO

- Magistrato di merito

Dott. Luca PALAMARA

- Magistrato di merito

Relatore

Componenti

con l'intervento del Sostituto Procuratore Generale dott. Luigi Salvato, delegato dal Procuratore Generale presso la Corte Suprema di Cassazione e con l'assistenza del magistrato addetto alla Segreteria della Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, ha pronunciato la seguente

S e n t e n z a

nel procedimento disciplinare n. 187/2014 R.G. nei confronti del

NOME 1

giudice presso il Tribunale di **UFF. 1**,

(difeso dal dott. **NOME 2**)

incolpato

a) Dell'illecito disciplinare di cui agli artt. 1, comma 1, 2, comma 1, lettere a), g), h), n), ff), 4, comma 1, lettera d), per avere mancato ai propri doveri di imparzialità, correttezza ed equilibrio, incorrendo in grave violazione di legge.

Egli infatti, quale giudice del Tribunale di **UFF. 2** delegato alla procedura di concordato preventivo riguardante la **SOC. 1** (n. 36/2012), relazionava alla dr.ssa **NOME 3** -tabellarmente designata quale presidente nel periodo 28 luglio-3 agosto 2014- sull'istanza di liquidazione di acconto sul compenso depositata il 21 luglio 2014 dal dr. **NOME 4**, commissario giudiziale della procedura, riferendole (contrariamente al vero) che la stessa aveva carattere d'urgenza e sollecitandone la decisione.

Egli quindi, sebbene la decisione dell'istanza fosse riservata al Tribunale in composizione collegiale (artt. 165 e 39 del r.d. n. 267 del 1942) e benché il collegio non si fosse mai riunito per deliberare, predisponeva sotto la data del 23 luglio 2014 il decreto collegiale -depositato con la sottoscrizione della presidente **NOME 3** il 28 luglio 2014- in cui era falsamente attestata la partecipazione alla decisione quale terzo componente del Collegio- della dr.ssa **NOME 5**, che in tale data egli sapeva in ferie.

Peraltro, prevedendo la tabella che la dr.ssa **NOME 3** avrebbe svolto le funzioni di Presidente del Collegio nel periodo «28/7-3/8», alla data indicata nel provvedimento come quella della presunta deliberazione, quest'ultima neppure avrebbe potuto espletarle.

Con tale decreto, in violazione dei criteri di legge (artt. 165 e 39 cit., d.m. 25.1.2012, n. 30), veniva liquidato al predetto commissario un acconto manifestamente eccessivo dell'importo di € 400.000,00 (oltre contributo dovuto alla C.N.D.C. per € 16.000,00 ed IVA per € 91.520,00, più spese per € 1690,48) in quanto: il compenso era corrisposto appunto a titolo di acconto; la stessa istanza del commissario giudiziale specificava «*non è pensabile che la procedura possa giungere a termine prima dell'anno 2018*»; il compenso medio definitivamente liquidabile e indicato nella stessa istanza, ascendeva a € 475.088,04.

Con tale condotta, già denunciata al competente Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di **UFF. 3**, il dott. **NOME 1**, oltre alle menzionate violazioni di legge, commetteva anche gravi reati (segnatamente, abuso d'ufficio e falso ideologico) idonei a lederne l'immagine, con indebito vantaggio del dr. **NOME 4** e danno rilevante dei diritti patrimoniali della società in concordato preventivo e dei relativi creditori.

b) Dell'illecito disciplinare di cui agli artt. 1, comma 1, 2, comma 1, lettere a), g), h), n), ff), 4, comma 1, lettera d), per avere mancato ai propri doveri di imparzialità, correttezza ed equilibrio, incorrendo in grave violazione di legge.

Egli infatti, quale giudice del Tribunale di **UFF. 2** delegato alla procedura di concordato preventivo riguardante la società **SOC. 2** (n. 26/2012), relazionava

alla dr.ssa **NOME 3** -tabellarmente designata quale presidente nel periodo 28 luglio-3 agosto 2014- sull'istanza di liquidazione di acconto sul compenso depositata il 21 luglio 2014 dalla dott.ssa **NOME 6**, commissario giudiziale della procedura, riferendole (contrariamente al vero) che la stessa aveva carattere d'urgenza e sollecitandone la decisione.

Il dott. **NOME 1** quindi, sebbene la decisione dell'istanza fosse riservata al Tribunale in composizione collegiale (artt. 165 e 39 del r.d. n. 267 del 1942) e benché il collegio non si fosse mai riunito per deliberare, predisponendo con la data del 23 luglio 2014 il decreto collegiale -depositato con la sottoscrizione della presidente **NOME 3** il 28 luglio 2014- in cui era falsamente attestata la partecipazione alla decisione -quale terzo componente del Collegio- del dott. **NOME 7**.

Peraltro, prevedendo la tabella che la dr.ssa **NOME 3** avrebbe svolto le funzioni di Presidente del Collegio nel periodo «28/7-3/8», alla data indicata nel provvedimento come quella della presunta deliberazione, quest'ultima neppure avrebbe potuto espletarle.

Con tale decreto, in violazione dei criteri di legge (artt. 165 e 39 cit., d.m. 25.1.2012, n. 30), veniva liquidato alla predetta dott.ssa **NOME 6** un acconto manifestamente eccessivo ed implausibile dell'importo di € 700.000,00 (oltre contributo dovuto alla C.N.D.C. per € 28.000,00 ed IVA per € 160.160,00) in quanto: il compenso era, appunto, corrisposto a titolo di acconto; la stessa istanza del commissario giudiziale specificava che nel piano concordatario era stato indicato un presumibile compenso complessivo di € 600.000,00 e che il compenso per l'intera procedura oscillava da un minimo di € 415.317,00 ad un massimo di € 1.303.605,00; nel decreto mancava ogni indicazione circa le ragioni poste a base della quantificazione del compenso.

Con tale condotta, già denunciata al competente Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di **UFF. 3**, il dott. **NOME 1**, oltre alle menzionate violazioni di legge, commetteva anche gravi reati (segnatamente, abuso d'ufficio e falso ideologico) idonei a lederne l'immagine, con indebito vantaggio della dott.ssa **NOME 6** e danno rilevante dei diritti patrimoniali della società in concordato preventivo e dei relativi creditori.

c) Dell'illecito disciplinare di cui agli artt. 1, comma 1, 2, comma 1, lettere a), g), h), ff), 4, comma 1, lettera d), per avere mancato ai propri doveri di imparzialità, correttezza ed equilibrio, incorrendo in grave violazione di legge, Egli infatti, quale giudice del tribunale di **UFF. 2** delegato al fallimento della **SOC. 3** (n. 15/2011), relazionava alla dr.ssa **NOME 3** - tabellarmente designata quale presidente nel periodo 28 luglio-3 agosto 2014- sull'istanza di liquidazione del compenso avanzata il 22 luglio 2014 dal curatore dr. **NOME 8**.

Egli quindi, sebbene la decisione dell'istanza fosse riservata al Tribunale in composizione collegiale (art. 39 del r.d. n. 267 del 1942) e benché il collegio non si fosse mai riunito per deliberare, predisponendo sotto la data del 23

ottobre 2014 il decreto collegiale -depositato con la sottoscrizione della presidente **NOME 3** il 28 luglio 2014- in cui era falsamente attestata la partecipazione alla decisione -quale terzo componente del Collegio- del dott. **NOME 7**.

Con tale decreto, omessa ogni specifica indicazione delle ragioni di quantificazione del compenso, veniva definitivamente liquidata al predetto curatore la somma di € 20.000,00 oltre C.N. ed IVA.

Con tale condotta, già denunciata al competente Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di **UFF. 3**, il dott. **NOME 1**, oltre alle menzionate violazioni di legge, commetteva gravi reati (segnatamente, abuso d'ufficio e falso ideologico) idonei a lederne l'immagine, con indebito vantaggio del dott. **NOME 8** e danno rilevante dei diritti patrimoniali dei creditori della società fallita.

d) Dell'illecito disciplinare di cui agli artt. 1, comma 1, 2, comma 1, lettere a), g), h), ff), 4, comma 1, lettera d), per avere mancato ai propri doveri di imparzialità, correttezza ed equilibrio, incorrendo in grave violazione di legge,

Egli infatti, quale giudice del Tribunale di **UFF. 2** delegato al fallimento della **SOC. 4** in liquidazione (n. 89/2013), relazionava alla dr.ssa **NOME 3** -tabellarmente designata quale presidente nel periodo 28 luglio-3 agosto 2014- sull'istanza di liquidazione di acconto sul compenso depositata il 24 luglio 2014 (benché datata 25 luglio 2014) dalla dott.ssa **NOME 9**, curatrice del fallimento.

Il dott. **NOME 1** quindi, sebbene la decisione dell'istanza fosse riservata al Tribunale in composizione collegiale (art. 39 del r.d. n. 267 del 1942) ed il collegio non si fosse mai riunito per deliberare, predisponendo il decreto collegiale -depositato con la sottoscrizione della presidente **NOME 3** il 28 luglio 2014- in cui era falsamente attestata la partecipazione alla decisione -quale terzo componente del Collegio- del dott. **NOME 7**, che alla indicata data di deliberazione si trovava in ferie.

Con tale decreto -omessa ogni specifica indicazione delle ragioni di quantificazione del compenso, nonostante l'istanza di liquidazione specificasse che "allo stato non si prevede una immediata chiusura della procedura"- veniva liquidato alla dott.ssa **NOME 9** un acconto di € 250.000,00 oltre C.P. ed IVA, sebbene il compenso medio (comprensivo delle spese forfettarie) indicato nella stessa istanza e calcolato in base al d.m. 25.1.2012 n. 30, ascendesse a € 233.469,15.

Con tale condotta, già denunciata al competente Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di **UFF. 3**, il dott. **NOME 1**, oltre alle menzionate violazioni di legge, commetteva anche gravi reati (segnatamente, abuso d'ufficio e falso ideologico) idonei a lederne l'immagine, con indebito vantaggio della dott.ssa **NOME 9** e danno rilevante dei diritti patrimoniali dei creditori della società fallita.

e) Dell'illecito disciplinare di cui agli artt. 1, comma 1, 2, comma 1, lettere a), g), h), ff), 4, comma 1, lettera d), per avere mancato ai propri doveri di imparzialità, correttezza ed equilibrio, incorrendo in grave violazione di legge,

Egli infatti, quale giudice del Tribunale di **UFF. 2** delegato al fallimento della **SOC. 5** in liquidazione (n. 72/2012), decideva l'istanza di liquidazione di acconto sul compenso avanzata sotto la data del 5 settembre 2014 dal curatore, dott. **NOME 10**, predisponendo e sottoscrivendo sotto la data del 10 settembre 2014 un decreto del quale era falsamente attestata l'adozione da parte del collegio presieduto dallo stesso dott. **NOME 1** oltre che dalle dott.sse **NOME 11** e **NOME 12**, le quali ultime, invece, non avevano partecipato affatto alla decisione.

Con tale decreto, omessa ogni specifica indicazione delle ragioni di quantificazione del compenso, veniva liquidato al predetto curatore la somma di € 32.000,00 oltre C.P. ed IVA, sebbene l'istanza di liquidazione indicasse che il compenso calcolato in base al d.m. 25.1.2012 n. 30 oscillava tra € 19.331,00 ed € 37.140,00 (comprensivo delle spese forfettarie).

Con tale condotta, già denunciata al competente Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di **UFF. 3**, il dott. **NOME 1**, oltre alle menzionate violazioni di legge, commetteva gravi reati (segnatamente, abuso d'ufficio e falso ideologico) idonei a lederne l'immagine, con indebito vantaggio del dott. **NOME 10** e danno rilevante dei diritti patrimoniali dei creditori della società fallita.

f) Dell'illecito disciplinare di cui agli artt. 1, comma 1, 2, comma 1, lettere a), g), h), ff), 4, comma 1, lettera d), per avere mancato ai propri doveri di imparzialità, correttezza ed equilibrio, incorrendo in grave violazione di legge.

Egli infatti, quale giudice del Tribunale di **UFF. 2** delegato alla procedura di concordato preventivo della **SOC. 6** in liquidazione (n.22/2013), decideva l'istanza di liquidazione di acconto sul compenso avanzata sotto la data del 9 settembre 2014 dal commissario giudiziale, dott. **NOME 12**, predisponendo e sottoscrivendo sotto la data del 10 settembre 2014 un decreto del quale era falsamente attestata l'adozione da parte del collegio presieduto dallo stesso dott. **NOME 1** oltre che dalle dott.sse **NOME 11** e **NOME 12**, le quali ultime, invece, non avevano partecipato affatto alla decisione.

Con tale decreto, omessa ogni specifica indicazione delle ragioni di quantificazione del compenso, veniva liquidato al predetto commissario la somma di € 58.000,00 oltre C.I. ed IVA, sebbene l'istanza di liquidazione indicasse che il compenso calcolato in base al d.m. 25.1.2012 n. 30 oscillava tra € 47.627,00 ed € 60.921,00 (comprensivo delle spese forfettarie).

Con tale condotta, già denunciata al competente Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di **UFF. 3**, il dott. **NOME 1**, oltre alle menzionate violazioni di legge, commetteva anche gravi reati (segnatamente, abuso d'ufficio e falso ideologico) idonei a lederne l'immagine, con indebito

vantaggio del dott. **NOME 13** e danno rilevante dei diritti patrimoniali della società sottoposta alla procedura e dei relativi creditori.

g) Dell'illecito disciplinare di cui agli artt. 1, comma 1, 2, comma 1, lettere a), g), h), ff), 4, comma 1, lettera d), per avere mancato ai propri doveri di imparzialità, correttezza ed equilibrio, incorrendo in grave violazione di legge,

Egli infatti, quale giudice del Tribunale di **UFF. 2** delegato al fallimento della **SOC. 7** in liquidazione (n. 115/2009), decideva l'istanza di liquidazione del compenso avanzata sotto la data dell'11 settembre 2014 dal curatore, dott. **NOME 14**, predisponendo e sottoscrivendo sotto la data del 12 settembre 2014 un decreto del quale era falsamente attestata l'adozione da parte del collegio presieduto dallo stesso dott. **NOME 1** oltre che dalle dott.sse **NOME 11** e **NOME 12**, le quali ultime, invece, non avevano partecipato affatto alla decisione.

Con tale decreto, omessa ogni specifica indicazione delle ragioni di quantificazione del compenso, veniva liquidato al predetto curatore la somma di € 58.000,00 oltre C.P. ed IVA, sebbene l'istanza di liquidazione indicasse che il compenso calcolato in base al d.m. 25.1.2012 n. 30 (comprensivo delle spese forfetarie) oscillava tra € 37.439,28 ed € 66.539,50.

Con tale condotta, già denunciata al competente Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di **UFF. 3**, il dott. **NOME 1**, oltre alle menzionate violazioni di legge, commetteva anche gravi reati (segnatamente, abuso d'ufficio e falso ideologico) idonei a lederne l'immagine, con indebito vantaggio del dott. **NOME 14** e danno rilevante dei diritti patrimoniali dei creditori della società fallita.

h) Dell'illecito disciplinare di cui agli artt. 1, comma 1, 2, comma 1, lettere a), g), h), ff), 4, comma 1, lettera d), per avere mancato ai propri doveri di imparzialità, correttezza ed equilibrio, incorrendo in grave violazione di legge.

Egli infatti, quale giudice del Tribunale di **UFF. 2** delegato alla procedura di concordato preventivo n. 36/2012, concernente la **SOC. 1**, in data 23 luglio 2014 emetteva un mandato di pagamento per € 100.000,00, in favore del commissario giudiziale dott. **NOME 4**, indicando, contrariamente al vero, che lo stesso era adottato «in esecuzione del decreto del 23/7/2014», il quale ultimo -non emesso dal Tribunale in composizione collegiale- era stato peraltro depositato soltanto il successivo 28 luglio 2014.

Con tale condotta, già denunciata al competente Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di **UFF. 3**, il dott. **NOME 1** commetteva anche gravi reati (segnatamente, abuso d'ufficio e falso ideologico) idonei a lederne l'immagine, con indebito vantaggio del dr. **NOME 4** e rilevante lesione dei diritti patrimoniali della società e dei relativi creditori.

i/ Dell'illecito disciplinare di cui agli artt. 1, comma 1, 2, comma 1, lettere a), g), h), ff), 4, comma 1, lettera d), per avere mancato ai propri doveri di imparzialità, correttezza ed equilibrio, incorrendo in grave violazione di legge,

Egli infatti, quale giudice del Tribunale di **UFF. 2** delegato al fallimento della **SOC. 3** (n. 15/2011), in data 23 luglio 2014 emetteva un mandato di pagamento per € 25.908,61 in favore del curatore dott. **NOME 8**, indicando, contrariamente al vero, che lo stesso era adottato «in esecuzione del decreto del 23/7/2014» del Tribunale di **UFF. 2**, che invece non l'aveva emesso in composizione collegiale.

Con tale condotta, già denunciata al competente Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di **UFF. 3**, il dott. **NOME 1** commetteva anche gravi reati (segnatamente, abuso d'ufficio e falso ideologico) idonei a lederne l'immagine, con indebito vantaggio del dr. **NOME 8** e rilevante lesione dei diritti patrimoniali dei creditori della società.

l/ Dell'illecito disciplinare di cui agli artt. 1, comma 1, 2, comma 1, lettere a), g), h), ff), 4, comma 1, lettera d), per avere mancato ai propri doveri di imparzialità, correttezza ed equilibrio, incorrendo in grave violazione di legge,

Egli infatti, quale giudice del Tribunale di **UFF. 2** delegato al fallimento della **SOC. 4** in liquidazione (n. 89/2013), in data 28 luglio 2014 emetteva un mandato di pagamento per € 317.200,00 in favore della curatrice dott.ssa **NOME 9**, indicando, contrariamente al vero, che lo stesso era adottato «in esecuzione del decreto del 28/7/2014» del Tribunale di **UFF. 2**, che invece non l'aveva emesso in composizione collegiale.

Con tale condotta, già denunciata al competente Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di **UFF. 3**, il dott. **NOME 1** commetteva anche gravi reati (segnatamente, abuso d'ufficio e falso ideologico) idonei a lederne l'immagine, con indebito vantaggio della dott.ssa **NOME 9** e rilevante lesione dei diritti patrimoniali dei creditori della società.

m/ Dell'illecito disciplinare di cui agli artt. 1, comma 1, 2, comma 1, lettere a), g), h), ff), 4, comma 1, lettera d), per avere mancato ai propri doveri di imparzialità, correttezza ed equilibrio, incorrendo in grave violazione di legge,

Egli infatti, quale giudice del Tribunale di **UFF. 2** delegato al fallimento della **SOC. 5** in liquidazione (n. 72/2012), in data 10 settembre 2014 emetteva un mandato di pagamento per € 40.601,60 in favore del curatore dott. **NOME 10**, indicando, contrariamente al vero, che lo stesso era adottato «in esecuzione del decreto del 10/9/2014» del Tribunale di **UFF. 2**, che invece non l'aveva emesso in composizione collegiale.

Con tale condotta, già denunciata al competente Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di **UFF. 3**, il dott. **NOME 1** commetteva anche gravi reati (segnatamente, abuso d'ufficio e falso ideologico) idonei a lederne

l'immagine, con indebito vantaggio del dott. **NOME 10** e rilevante lesione dei diritti patrimoniali dei creditori della società.

Notizia certa dei fatti acquisita, per i fatti di cui ai capi a), b), h), in data 25 novembre 2014, e per i fatti di cui ai capi c) d), e) f), g), i), l), m), in data 9 dicembre 2014.

Conclusioni delle parti

Il Procuratore Generale conclude chiedendo l'assoluzione dalle incolpazioni relative all'art. 2, comma, lettere a), h), n), ff], perché il fatto non sussiste; l'affermazione della responsabilità in ordine alle restanti incolpazioni, quali contestate in tutti i capi, limitatamente alle violazioni dell'art. 2, lettera g), e dell'art. 4, lettera d) e l'applicazione della sanzione della perdita dell'anzianità di anni due ed il trasferimento di ufficio.

La Difesa conclude chiedendo l'assoluzione.

Svolgimento del procedimento

In data 30 dicembre 2014 la Procura Generale della Cassazione esercitava azione disciplinare e contestualmente richiesta di trasferimento provvisorio ad altra sede e destinazione provvisoria ad altre funzioni del dottor **NOME 1**, magistrato in servizio al Tribunale di **UFF. 4** con funzione di Presidente di Sezione.

In data 29 gennaio 2015 la sezione disciplinare del CSM disponeva il trasferimento cautelare provvisorio dell'incolpato presso il Tribunale di **UFF. 1** con funzione di giudice (ordinanza n. 20/15).

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza n. 15478/15) rigettavano il ricorso dell'incolpato avverso l'ordinanza cautelare di trasferimento provvisorio.

In data 16 marzo 2016 il Procuratore Generale chiedeva fissarsi il giorno per la discussione orale del suddetto procedimento in relazione ai fatti oggetto della incolpazione

In relazione a questi fatti l'incolpato veniva interrogato in data 21 gennaio del 2016 presentando ampie ed articolate memorie.

Venivano altresì sentiti come testimoni i dottori **NOME 5**, **NOME 7**, **NOME 11**, **NOME 12**.

Il procedimento disciplinare così incardinato veniva trattato alle udienze del 22 settembre e 17 novembre del 2016.

Quindi la Sezione disciplinare decideva il procedimento sulle conclusioni in epigrafe trascritte, dando lettura del dispositivo.

Motivi della decisione

1. All'esame nel merito delle singole incolpazioni va premesso che l'impostazione accusatoria è già stata condivisa da questa Sezione e in ordine a tale aspetto vi è stato l'ulteriore conforto della decisione con la quale le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno rigettato il gravame proposto dal dott. **NOME 1** avverso la misura cautelare del trasferimento d'ufficio.

Il riferimento è all'ordinanza cautelare di questa Sezione disciplinare del 29 gennaio 2015, n. 20, che ha ricevuto conferma dalle S.U. n. 15478 del 2015.

In questo quadro, va quindi verificato che la consistenza degli addebiti mossi all'incolpato permanga intatta anche nel passaggio dalla gravità indiziaria, sufficiente a fondare il provvedimento cautelare, alla prova piena che sola può sorreggere la richiesta affermazione di responsabilità disciplinare.

2. Il Presidente della Corte di appello di **UFF. 5**, con note del 6 e del 25 novembre 2014, trasmetteva alla Procura Generale della Cassazione due relazioni informative del 5 e del 13 novembre 2014 a firma del dr. **NOME 15**, Presidente del Tribunale di **UFF. 2**, precisando che dei fatti oggetto delle stesse era stato già informato il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di **UFF. 3**.

Dalla prima relazione del dr. **NOME 15** e dagli atti alla stessa allegati, risultava che la dr.ssa **NOME 5**, magistrato in servizio presso detto Tribunale con funzioni di giudice, il 20 ottobre 2014, nel corso di una camera di consiglio, gli riferiva di avere appreso dal dr. **NOME 16**, direttore di sezione, che nel periodo feriale erano stati emessi dal Tribunale due decreti di liquidazione di acconto sul compenso, per importi assai elevati, in favore di altrettanti commissari giudiziali di procedure di concordato preventivo, benchè fosse stato in precedenza comunicato ai curatori fallimentari ed ai commissari giudiziali che in tale periodo sarebbero stati trattati esclusivamente gli affari urgenti.

Detti decreti erano stati adottati in procedure delle quali era giudice delegato il dr. **NOME 1**, trasferito nel settembre 2014 al Tribunale di **UFF. 6**.

3. Dalle richiamate relazioni del Presidente del Tribunale di **UFF. 2**, emergeva dunque che durante il periodo feriale del 2014 venivano emessi dei decreti di liquidazione di compensi o di acconto sul compenso in favore di commissari giudiziali e curatori di procedure di concordato preventivo e di fallimento.

Il compito rimesso a questa Sezione Disciplinare è dunque quello di stabilire se i decreti indicati nei capi di incolpazione siano stati pronunciati dal Tribunale in composizione collegiale o se, invece, alla formale indicazione in tal senso contenuta nei decreti non corrisponda la loro effettiva adozione da parte del Collegio, così come stabilito dall'art. 39 della attuale legge fallimentare che attribuisce la liquidazione di tali compensi al Tribunale in composizione collegiale. Secondo la prospettazione accusatoria alcuni decreti sarebbero stati infatti deliberati esclusivamente dalla dr.ssa **NOME 3**, quale Presidente del Collegio, e dal dr. **NOME 1**, quale giudice relatore. Altri sarebbero stati

deliberati esclusivamente dal dr. **NOME 1**, indicando, contrariamente al vero, che alla deliberazione avrebbero concorso le colleghe **NOME 11** e **NOME 12**.

4. In particolare vengono in rilievo i seguenti decreti di liquidazione:

- quello del capo A) della incolpazione sottoscritto da un Collegio apparentemente composto da **NOME 3**- **NOME 1**- **NOME 5**;
- quelli dei capi B), C), D) sottoscritti da un Collegio apparentemente composto da **NOME 3**- **NOME 1**- **NOME 7**;
- quelli dei capi E), F), G) sottoscritti da un Collegio apparentemente composto dal dr. **NOME 1**, quale Presidente, e come componenti dalle dr.sse **NOME 11**i e **NOME 12**.

Gli accertamenti svolti consentono di affermare che l'istruttoria disciplinare ha confermato e dimostrato quanto già ritenuto da questa Sezione Disciplinare in sede cautelare: i decreti indicati nei capi di incolpazione non sono stati deliberati dal Collegio, come invece risulta attestato negli stessi.

4.1. In relazione al capo A) relativo all'acconto sul compenso dell'importo di 400.000,00 liquidato al dott. **NOME 4** la prova della mancanza di collegialità del decreto apparentemente sottoscritto dal Collegio presieduto dalla dr.ssa **NOME 3** - la cui posizione è già stata decisa da questa Sezione con la sentenza 21 aprile 2016, n. 85 – si evince dalle seguenti circostanze:

- il provvedimento risultava apparentemente deliberato il 23 luglio 2014 dal collegio composto dalla dr.ssa **NOME 3** (quale presidente) e dallo stesso dr. **NOME 1**, nonché dalla dr.ssa **NOME 5**;
- l'indicazione che del collegio aveva fatto parte la dr.ssa **NOME 5** risultava palesemente falsa, dato che quest'ultima il 23 luglio 2014 era addirittura assente dal servizio, perché in ferie e non aveva concorso alla sua composizione [cfr.:a) la tabella del Tribunale di **UFF. 2** in ordine alla presenza dei magistrati nel periodo feriale; b) la relazione della dr.ssa **NOME 5**; c) la relazione della dr.ssa **NOME 3**, Presidente del collegio, sulla circostanza che il collegio non si era riunito in detta composizione e con cui confermava di essere «consapevole della assenza per ferie» della dr.ssa **NOME 5** e che quest'ultima non era stata «coinvolta a nessun titolo nella vicenda», deducendo di non essersi avveduta dell'«errore materiale» nell'indicazione della predetta quale componente del collegio].

Dunque in relazione al decreto del capo A), l'esclusione della partecipazione della dr.ssa **NOME 5** può dirsi pacifica atteso che neppure è ipotizzabile un errore materiale che, comunque, sarebbe consistito nell'indicazione quale terzo componente della dr.ssa **NOME 5**, anziché del dr. **NOME 7**, avendo quest'ultimo espressamente negato di aver mai fatto parte di questo collegio, come anche dei collegi che hanno adottato i decreti indicati nei capi B), C), D).

Sul punto sono precise ed univoche le dichiarazioni rese nell'istruttoria dallo stesso dott. **NOME 7** che, da un canto, hanno ribadito quanto egli

ebbe a riferire nell'immediatezza dei fatti al Presidente del Tribunale di **UFF. 2** (cfr. relazione a firma del dott. **NOME 7** pag. 78); dall'altro, sono precise nell'escludere che egli abbia partecipato ai decreti in favore della dr.ssa **NOME 6** (capo B]), del dr. **NOME 8**(capo C]) e della dr.ssa **NOME 9** (capo E] e, in particolare, di questi ultimi due, dei quali, nell'immediatezza dei fatti, neppure egli aveva avuto notizia.

Dell'attendibilità della relazione e delle dichiarazioni del dr. **NOME 7** non può dubitarsi:

- in primo luogo, perché la relazione in esame, come risulta dalla stessa a pg. 78, fu sottoscritta «per conferma ed adesione» dalla stessa dr.ssa **NOME 3** e tanto, all'evidenza, ne conforta in modo incontrovertibile l'attendibilità;
- in secondo luogo, perché della mancata deliberazione in un unico contesto di luogo e di tempo ha dato ulteriormente atto la dr.ssa **NOME 3** nella relazione del 23/10/2014 [a pg. 79]. In questa Relazione ella indica infatti che il dr. **NOME 1** dopo un'udienza le disse della necessità di pronunciare i decreti in questione e le parlò «circa i criteri di liquidazione (...) di averli concordati con l'altro componente del Collegio, dr. **NOME 7**»; quindi «ricevute queste spiegazioni, dopo avere esaminato i due decreti di liquidazione, che mi furono sottoposti già predisposti integralmente dal dr. **NOME 1**» li sottoscrisse;
- in terzo luogo, perché come riferito dal dr. **NOME 17**, subentrato al dr. **NOME 1** quale G.D., il dr. **NOME 7**, nell'immediatezza, quando egli parlò del decreto, si dimostrò stupito e gli disse di non avere partecipato alla deliberazione (pg. 391).

Dunque, non vi sono margini di dubbio sulla mancata partecipazione al collegio del dr. **NOME 7**.

Peraltro, l'attendibilità del dr. **NOME 7** è confortata anche dall'inesistenza di ragioni che possano giustificare la negazione della partecipazione e da motivi di contrasto e/o dissapori con il dr. **NOME 1**.

Infine, l'ulteriore pacifico accertamento del difetto di collegialità negli altri decreti evidenzia un modus procedendi del dr. **NOME 1**, per così dire, informale, che ulteriormente conferma l'attendibilità del dr. **NOME 7**.

4.2. La prova della riconducibilità esclusivamente al dr. **NOME 1** dei decreti pronunciati, apparentemente, dal Collegio da lui presieduto e composto dalle dr.sse **NOME 11** e **NOME 12** è chiaramente provata:

- dalla mancata partecipazione della dr.ssa **NOME 11** che risulta certa dalla relazione da questa inviata nel novembre 2014 al Presidente del Tribunale e dalle dichiarazioni rese il 24 novembre 2015 nel corso dell'istruttoria (sul punto è sufficiente richiamare l'attenzione sulle precise dichiarazioni della dr.ssa **NOME 11** “mai il dr. **NOME 1** mi ha accennato ai provvedimenti di cui ho preso visione”, mai ha parlato con il dr. **NOME 1**, al di fuori dei una camera di consiglio, di giudizi in

materia fallimentare; «mai ho acconsentito alla adozione di un provvedimento da parte di un collegio del quale io dovevo essere parte in modo non rituale»; ricordo anzi, significativamente, di avere partecipato a due camere di consiglio con **NOME 1** e che queste furono rituali. E' altresì sintomatico che, come riferito dalla dr.ssa **NOME 11**, quando la vicenda venne in luce, il dr. **NOME 1** le telefonò dicendole che avrebbe voluto «raccontarle il suo punto di vista sulla vicenda», ma ella terminò la conversazione);

- dalla mancata partecipazione della dr.ssa **NOME 12** che risulta dalla relazione inviata nel novembre 2014 al Presidente del Tribunale e dalle dichiarazioni rese il 3 dicembre 2015 nel corso dell'istruttoria laddove riferiva che nel gennaio del 2015 il dott. **NOME 1** aveva cercato di contattarla.

5. L'univocità degli elementi richiamati dimostrano, al di là di ogni ragionevole dubbio, il difetto di collegialità e non sono in nessun modo messi in crisi dalle argomentazioni difensive del dr. **NOME 1**.

Quanto ai presunti Collegi **NOME 3- NOME 5** e **NOME 3- NOME 7**, in primo luogo, è significativo che nella memoria a sua firma il dott. **NOME 1** argomenta:

- su una presunta discussione generale sulle istanze di liquidazione del compenso e sui criteri generali, ma nulla precisa sulle istanze specifiche;
- sulla «convinzione» di avere avuto l'approvazione da parte degli altri colleghi. Si tratta di un soggettivo convincimento, singolare e, all'evidenza, inattendibile, in difetto dell'indicazione dei precisi provvedimenti e delle specifiche procedure delle quali si era parlato.

L'asserito errore nell'indicazione della dr.ssa **NOME 5** è poi ulteriormente significativo della circostanza che i provvedimenti non erano stati affatto deliberati con il coinvolgimento del dr. **NOME 7**, essendo un tale errore evidentemente spiegabile soltanto con il fatto che il **NOME 7** non era stato coinvolto.

Quanto al Collegio asseritamente composto con le dr.sse **NOME 11** e **NOME 12**, nella memoria depositata in occasione dell'interrogatorio il dott. **NOME 1** riferiva di essere convinto di aver preventivamente interpellato telefonicamente le colleghe», e prendendo atto delle dichiarazioni delle colleghe affermava che «pur ammettendo che sui decreti la decisione non intervenne con la compresenza fisica dei componenti il collegio, resto convinto di averle contattate telefonicamente».

Nell'interrogatorio reso il 21 gennaio 2016 il dott. **NOME 1** altresì affermava: «confermo, come asserito in memoria, che non ho convocato nessuna camera di consiglio, ma sono rimasto fermamente convinto di aver contattato telefonicamente» le colleghe, ribadendo questa tesi nella memoria depositata in prossimità dell'udienza.

Si tratta tuttavia di affermazioni generiche atteso che non precisa nemmeno da dove ha telefonato (dal proprio telefono o da quello d'ufficio) se ha telefonato alle colleghe al telefono d'ufficio (e in tal caso perché non le ha contattate direttamente) a casa o al cellulare, fondate sulla personale convinzione, non altrimenti provata e smentita dalle colleghe, di avere loro parlato, nel quadro di un convincimento che «ero convinto di aver fatto questa telefonata, anche perché non davo molto peso al tipo di provvedimento, in considerazione del suo contenuto».

Da ultimo, al fine di escludere la condotta così accertata, non ha rilievo la constatazione che gli organi fallimentari, una volta emerse le irregolarità, non hanno ritenuto di procedere alla revoca degli atti:

- in primo luogo, perché, anche in considerazione del fatto che, in pendenza del procedimento disciplinare, è sopravvenuta la richiesta di archiviazione del PM di **UFF. 3**, era evidente il difetto della necessaria certezza in ordine al vizio concernente l'organo che li aveva adottati. Nessun rilievo ha poi Cass., ord. n. 19580 del 2014, che ha dichiarato inammissibile il ricorso del P.M. avverso il provvedimento di acconto nel concordato **SOC. 2**, per ragioni attinenti alla natura del provvedimento ed alla legittimazione del P.M.;
- in secondo luogo, perché la ritenuta correttezza 'sostanziale' non è sufficiente ad escludere l'illiceità della condotta, sotto il profilo qui in esame.

6. Ritenuta dimostrata la condotta consistita nella redazione di provvedimenti assunti, contrariamente al vero, dal Collegio (quelli sottoscritti dalla dr.ssa **NOME 3**, inducendola in errore; quelli redatti quale Presidente del Collegio, formandoli da solo), deve ritenersi provata la redazione di provvedimenti ideologicamente falsi.

In riferimento al contestato illecito dell'art. 4, comma 1, lettera d), va premesso che il P.M. di **UFF. 2**, notiziato dei fatti, il 5 ottobre 2015, ha chiesto l'archiviazione conformemente accolta dal G.I.P..

Il P.M. di **UFF. 2**, invitato a chiarire la riferibilità della richiesta di archiviazione in ordine a tutti i decreti oggetto delle incolpazioni e, quindi, all'intera vicenda qui in esame (v. richiesta del 22 gennaio del 2016, pg. 471), con nota del 29 gennaio 2016 (a pg. 479), ha precisato che la richiesta, «pur non elencando espressamente tutti i decreti di liquidazione, ha, tuttavia, fatto riferimento ad essi nella parte motiva [...] e il provvedimento definitivo [...] deve pertanto intendersi riferito all'intera vicenda».

Tanto premesso, va ricordato che l'archiviazione in sede penale (come, peraltro, la sentenza di non luogo a procedere) non ha efficacia di giudicato nel procedimento disciplinare, perché, secondo quanto prevedono sia l'art. 20 d.lgs. 109/2006 sia l'art. 453 c.p.p., solo le sentenze di assoluzione, oltre a quelle di condanna, hanno efficacia di giudicato nel procedimento disciplinare. Ne consegue che la Sezione disciplinare "deve interamente ed autonomamente rivalutare il fatto in contestazione", sebbene "tenendo conto degli elementi di

prova acquisiti in sede penale" (Cass., sez. un., 26 gennaio 2011, n. 1768, Sez. disciplinare, sentenze n. 37 del 2012; n. 167 del 2011; n. 20 del 2010).

In particolare, questa Sezione ha anche già ritenuto di affermare la responsabilità disciplinare per il reato dell'art. 4, lettera d), in un caso in cui era stata appunto chiesta ed ottenuta l'archiviazione in sede penale (Sez. disc., sentenza n. 9 del 2010).

Pertanto, la Sezione può e deve procedere ad un'autonoma valutazione dei fatti, per accertare se gli stessi configurino un reato, benchè debba tenere conto delle risultanze acquisite in sede penale, come mi sembra inevitabile ritenere.

Relativamente alla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato dell'art. 479 c.p., questa Sezione disciplinare deve osservare che nessun elemento di fatto ostativo è desumibile dalla lettura della richiesta di archiviazione del P.M. di **UFF. 3** che non risulta fondata sulla scorta di accertamenti ulteriori tanto è vero che la decisione è stata emessa senza nemmeno sentire i magistrati che dei Collegi avrebbero dovuto fare parte.

Inoltre, la richiesta di archiviazione contiene una espressa motivazione esclusivamente in riferimento ai decreti del Collegio presieduto dalla dr.ssa **NOME 3**, con argomentazioni che enfatizzano come quest'ultima avrebbe ricevuto dal dr. **NOME 1** la richiesta avente ad oggetto, in linea generale, il modus procedendi nel periodo feriale, e cioè alla possibilità di liquidare i compensi.

E' evidente tuttavia che una cosa è un colloquio generale con riguardo ai provvedimenti pronunciabili in periodo feriale ed ai generali criteri da applicare; altra cosa è la decisione di precise istanze e l'adozione dei relativi provvedimenti, che, di necessità, dovevano essere sottoposte specificamente al Collegio.

L'eventuale colloquio (tra la **NOME 3** ed il **NOME 1**) in ordine all'esistenza di ragioni che inducevano a pronunciare i decreti, nonostante l'imminenza del periodo feriale non significava avvenuta deliberazione di provvedimenti, peraltro indeterminati. E che ciò, a tutto voler concedere, è quanto al più è accaduto, risulta dal fatto che uno dei decreti, quello della procedura **SOC. 4** [pg. 95], indica quale data della camera di consiglio quella del 28 luglio 2014, a conferma che in realtà il 23 luglio 2014 non era stata affatto tenuta una specifica camera di consiglio. In tal senso è significativo l'ulteriore 'errore' di data della camera di consiglio del decreto a pg. 87, **SOC. 3** («23 ottobre 2014») spiegabile proprio perchè non era stata tenuta il 23 luglio 2014 una camera di consiglio avente ad oggetto proprio quegli specifici provvedimenti.

La richiesta di archiviazione non ha poi valorizzato compiutamente ed al giusto le dichiarazioni della dr.ssa **NOME 3**, ma non risulta affatto che sia stato sentito il dr. **NOME 7**.

Soprattutto, di pregnante e dirimente rilevanza è che la richiesta di archiviazione tace del tutto sugli altri decreti, in relazione ai quali, per quanto si è detto, è invece inconfutabile la prova della mancata partecipazione alla deliberazione delle dr.sse **NOME 11** e **NOME 12**, risultante dalle

dichiarazioni delle stesse, con la conseguenza che in relazione a tali provvedimenti appare incontrovertibile la difformità tra realtà e rappresentazione che integra il falso, dimostrata da una prova non assunta in sede penale.

L'esito degli accertamenti consente ed impone dunque di affermare che è stata dimostrata la discrasia tra indicazione e realtà in ordine all'adozione dei decreti da parte dei collegi, non contrastata da nessun accertamento svolto in sede penale e tale discrasia, ineluttabilmente, conduce ad affermare che sussiste la difformità che impone di ritenere sussistente l'elemento oggettivo dell'art. 479 c.p..

Relativamente all'elemento soggettivo, se si considera che questo, nella falsità ideologica, consiste nella coscienza e volontà di immutare il vero mediante la falsa rappresentazione della realtà (tra le molte pronunce v. C., Sez. V, 9.7.2014, n. 41172) e che, per la sua sussistenza non è richiesto un animus nocendi o decipiendi, è impossibile escluderne la sussistenza poiché, per quanto detto, era certa la consapevolezza del dr. **NOME 1** in ordine al difetto di collegialità ed alla mancata partecipazione alla deliberazione dei collegi indicati nell'epigrafe dei decreti.

La valorizzazione che la richiesta di archiviazione fa della circostanza che il dr. **NOME 1** era in stato di fibrillazione, perché «pressato dalla necessità di chiudere quante più procedure possibili», è, in primo luogo, irrilevante, perché in nessun modo esclude la consapevolezza e volontà che nessun collegio aveva deliberato i provvedimenti.

In secondo luogo, neppure è aderente alla situazione fattuale, in riferimento ai provvedimenti di liquidazione di acconti sul compenso che in nessun modo incidono sulla definizione delle procedure.

Infine, non appare esatto valorizzare il soggettivo convincimento che aveva ottenuto l'assenso dei colleghi, posto che, fatta eccezione per i decreti firmati dalla dr.ssa **NOME 3**, verosimilmente indotta in errore, manca ogni elemento in grado di confortarlo ed in grado di permettere di ritenere che esso era appunto fondato su circostanze oggettive.

In definitiva, non sembra necessario spendere ulteriori parole, per dimostrare che un tale fatto costituisce il reato dell'art. 479 c.p. e che quest'ultimo (ancora più per la natura dell'atto) incide su uno dei valori fondamentali ed essenziali del modo di essere del magistrato ed è inevitabilmente di per sé idoneo a lederne l'immagine del magistrato e, quindi, ad integrare l'illecito contestato.

Un tale reato è, peraltro, ipotizzabile anche in riferimento ai mandati di pagamento, in quanto adottati sul presupposto di provvedimenti collegiali che il dr. **NOME 1** ben sapeva non essere stati adottati dal Collegio.

Questa condotta integra certo il contestato illecito dell'art. 2 lettera g), apparendo sufficiente sia richiamare la sentenza n. 85 del 2016, per dimostrare che l'adozione di un provvedimento in spregio delle norme sulla collegialità è in re ipsa in contrasto con le norme che lo regolano e, inoltre, per definizione, è grave e non può, ovviamente, non essere frutto di negligenza ed ignoranza

inescusabili, essendo evidentemente macroscopico ed ingiustificabile l'errore che ne è alla base. Inoltre, è sufficiente ricordare che le S.U. sono costanti nel ritenere riferibile la lettera g) anche al caso di violazione di legge in relazione a provvedimenti (SU n. 12311 del 2015; n. 11069 del 2012) e in questo senso si è orientata anche la Sezione disciplinare (sentenza n. 27 del 2015), superando la diversa opzione accolta in passato (sentenze n. 92 del 2012, n. 138 del 2013).

Non è poi possibile occuparsi delle violazioni e/o della correttezza delle liquidazioni in riferimento ad un provvedimento che risulta viziato in radice nel presupposto soggettivo e che è in sé abnorme, sia pure utilizzando questo aggettivo in senso atecnico e non come adoperato dalla lettera ff).

In ogni caso, la lettera a) può essere esclusa, nonostante l'anomalia dei provvedimenti, poiché la mancata rimozione dei provvedimenti da parte degli organi fallimentari per ragioni diverse ed ulteriori da quella del difetto di collegialità induce ad escludere che questa possa ritenersi integrata.

Inoltre, va esclusa la violazione della lettera n) (al riguardo, devo richiamare la sentenza n. 85 del 2016, per escludere la violazione delle tabelle, essendo comunque tale violazione correlata alla partecipazione della dr.ssa **NOME 3**), nonché quella della lettera h), perché non vi è stato travisamento del fatto diverso da quello dell'adozione del provvedimento da parte del Collegio (come non era invece accaduto) e che da questo è assorbito.

Questa conclusione muove anche da una presa d'atto degli organi fallimentari che, per quanto accertato con la relazione del Presidente del Tribunale di **UFF. 2** (pg. 497), non hanno ritenuto di intervenire sui provvedimenti, non rilevando discrasie degli stessi rispetto alle norme, ulteriori e diverse da quelle concernenti la collegialità. Essa è dunque frutto di una valutazione che questa Sezione disciplinare ritiene di dovere seguire, che deve vertere esclusivamente sugli elementi e sulle condotte provate al di là di ogni ragionevole dubbio, nel rispetto dell'area valutativa riservata ai giudici (nella specie, quelli subentrati al dr. **NOME 1**).

Deve infine essere esclusa la violazione dell'art. 2, lettera ff) che contempla quale illecito l'adozione del provvedimento c.d. abnorme dovendo la condotta in esame essere ricondotta alla lettera g) dell'art. 2 alla luce delle considerazioni precedentemente espresse.

7. Anche con queste precisazioni e con la parziale esclusione di alcuni degli illeciti contestati la gravità della condotta resta evidente.

Nessuna ragione (né la mole dell'arretrato e l'esigenza della rapidità delle decisioni) può giustificare l'adozione di provvedimenti collegiali da parte di un giudice, da solo ed all'insaputa dei colleghi che compaiono nell'epigrafe degli stessi.

Con questi provvedimenti sono stati liquidati compensi per circa 1.700,00 euro, pari a oltre 3 miliardi delle vecchie lire, in periodo feriale ed in tempi assai ravvicinati.

A ciò va aggiunta l'anomalia del decreto della **SOC. 3**, di acconto di 500.000,00 € in procedura destinata ad esaurirsi nel 2015 e con un acconto che assorbiva la media dell'intero compenso si è già detto.

Il decreto della procedura **SOC. 2** ascendeva (comprensivo degli oneri) a oltre 900.000,00, in una procedura in cui era stato già liquidato meno di 4 mesi prima un altro acconto di € 220.000,00 e nonostante l'indicazione dell'istanza che il presumibile compenso ascendeva nel massimo a 1.300.000 €.

Nel fallimento della **SOC. 4**, benchè aperto soltanto un anno prima (nel luglio 2013) è stato liquidato in favore del curatore un acconto sul compenso di € 250.000,00.

Nel fallimento della **SOC. 6** è stato liquidato un acconto sul compenso tale da assorbire tutto il compenso liquidabile.

Non occorre davvero avere una grandissima esperienza quale giudice delegato per sapere che si è al cospetto di liquidazioni che, in considerazione del tempo di alcune di esse (rapportato alla data di inizio delle procedure) e dell'entità del compenso, sono assolutamente 'singolari' rispetto a quanto accade nella normalità dei casi.

In definitiva, non è ragionevolmente prefigurabile alcuna giustificazione della condotta tenuta dal dr. **NOME 1**, poiché nessuna ne è ipotizzabile, in grado di far ritenere possibile ad un giudice di scrivere un provvedimento facendolo apparire come preso dal Collegio. Neppure ipotetiche esigenze di giustizia 'sostanziale', del tutto estranee al nostro ordinamento ed alle regole che governano la giurisdizione e che, peraltro, nella specie non erano ipotizzabili.

8. Alla luce delle considerazioni sin qui svolte deve, pertanto, essere ribadita la valutazione di sussistenza degli addebiti sopraindicati, già affermata dalla sezione disciplinare del CSM con l'ordinanza n. 20 del 29 gennaio 2015 con la quale veniva disposto il trasferimento cautelare provvisorio dell'incolpato presso il Tribunale di **UFF. 1** con funzione di giudice e confermata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza n. 15478/15) all'atto del rigetto del ricorso dell'incolpato avverso l'ordinanza cautelare di trasferimento provvisorio.

Il quadro descritto è indicativo di violazione dei fondamentali doveri del magistrato, tra i quali rientrano l'imparzialità, la correttezza, il riserbo e l'equilibrio.

Circostanze queste che escludono la possibilità di applicare l'art. 3 bis del d.lgs. 109/2006 non potendosi affermare la scarsa rilevanza del fatto in considerazione della effettiva lesione dei beni giuridici presidiati dalla norma incriminatrice disciplinare. Occorre infatti considerare che la vicenda ha destato scalpore nell'ambiente giudiziario, secondo quanto risulta dalle relazioni del Presidente del Tribunale e dalle dichiarazioni della dr.ssa **NOME 5**, la quale ha precisato che della liquidazione le parlò il dirigente della Cancelleria fallimentare, dr. **NOME 16**, segnalandole che due dei decreti «erano stati accolti con stupore» (v. relazione a pg. 76).

Ai fini della determinazione della sanzione deve tenersi conto della gravità della condotta, della natura della stessa e gli specifici profili di rilevanza disciplinare degli addebiti ascritti, oltre che della loro correlazione all'esercizio delle funzioni giudiziarie.

Nella specie, i decreti come detto non sono stati deliberati dal Collegio, ma adottati e sottoscritti dal solo dr. **NOME 1**, con il concorso della dr.ssa **NOME 3**, quanto ai Collegi presieduti da quest'ultima, atteso che la **NOME 3** aveva fatto affidamento su quanto riferitole dal giudice relatore circa l'avvenuta informazione e raccolta del consenso del dr. **NOME 7**, e in totale solitudine, quanto ai restanti provvedimenti.

Sono state indicate le ragioni per le quali possono essere esclusi alcuni degli addebiti, ma nonostante questo appare evidente la gravità di una condotta che ha leso una delle regole cardine della giurisdizione, che forse ha maggiore importanza nell'esercizio dell'attività giudiziaria, violando l'attendibilità, l'affidabilità, la fiducia che il cittadino deve riporre nel magistrato.

Pertanto considerando che il dott. **NOME 1** è magistrato il cui percorso professionale è stato caratterizzato da una buona professionalità questa Sezione disciplinare ritiene congrua la applicazione della sanzione della perdita di anzianità di anni due senza tuttavia aggiungere la sanzione accessoria del trasferimento ad altro ufficio.

Nella specie occorre rilevare che le condotte illecite poste in essere dall'incolpato sono rimaste circoscritte al periodo in cui il dott. **NOME 1** svolgeva le funzioni di giudice presso il Tribunale di **UFF. 2** il che determina la mancanza di un attuale pregiudizio allo svolgimento delle funzioni giurisdizionali presso il Tribunale di **UFF. 4**.

Ciò premesso ritiene questa Sezione disciplinare che non può essere impedito al dott. **NOME 1** di svolgere l'incarico semidirettivo di Presidente di sezione del Tribunale di **UFF. 4**, da lui precedentemente esercitato prima del trasferimento disposto da questa Sezione in via cautelare presso il Tribunale di **UFF. 1** in quanto la normativa esistente impedisce al magistrato sanzionato di perdere le funzioni precedentemente esercitate (cfr. sul punto Sezioni unite sentenza del 9 dicembre 2015 n. 24825).

Per queste ragioni la Sezioni disciplinare dispone la trasmissione degli atti alla V commissione del CSM, competente a valutare l'idoneità alla conferma dello svolgimento delle funzioni semidirettive.

P.Q.M.

La Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura,
visti gli articoli 18 e 19 D.LGS. 23 febbraio 2006, n. 109

dichiara

il dott. **NOME 1**, responsabile dell'illecito disciplinare di cui all'art. 2, co. 1, lett. g) e 4 co. 1 lett.d) del D. Lgs. n. 109/2006 come contestati ai capi A), B), C), D), E) F), G), H), I), L) e M) della incolpazione e lo condanna alla sanzione disciplinare della perdita di anzianità per anni 2;

assolve

l'incolpato dagli illeciti disciplinari di cui all'art. 2, co. 1, lett. a), h), n) e ff) del D. Lgs. n. 109/2006, come contestati ai capi A) e B) della incolpazione nonché dall'illecito disciplinare di cui all'art. 2, co. 1, lett. a), h), ff) del D.Lgs. n. 109/2006 come contestato ai capi C), D), E), F), G), H), I), L) e M) per essere rimasti esclusi gli addebiti;

revoca

il trasferimento provvisorio disposto dalla Sezione Disciplinare in data 29 gennaio 2015

dispone

trasmettersi copia degli atti alla V Commissione in sede per quanto di eventuale competenza.

Roma, 17 novembre 2016

Il Relatore
(Luca Palamara)

Il Presidente
(Giovanni Legnini)

Il Magistrato Segretario
(Giulio Adilardi)

Depositato in Segreteria
Roma,
Il Direttore della Segreteria
(Vincenzo Palumbo)